

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CESIE ENTE DEL TERZO SETTORE"**

**DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA**

**ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE**

E' costituita l'Associazione "CESIE Ente del Terzo Settore" (in breve CESIE ETS).

**ARTICOLO 2 - SEDE**

L'associazione "CESIE Ente del Terzo Settore" ha sede nel Comune di Trappeto (PA), via Benedetto Leto n. 1.

**ARTICOLO 3 - SCOPO E FINALITÀ**

Il CESIE è un centro studi e iniziative che si impegna, attraverso l'ideazione e l'implementazione di interventi educativi, economici, formativi, sociali, culturali, scientifici, e di ricerca, a promuovere e perseguire a livello nazionale, europeo e internazionale opportunità di sviluppo, crescita e cambiamento sociale, educativo, culturale ed economico grazie a processi multilivello e multilaterali di condivisione di conoscenze, scambio di competenze e lavoro congiunto con partner nazionali, dei Paesi dell'Unione Europea e dei Paesi Terzi sulla base dei principi di solidarietà internazionale.

Il CESIE, attraverso l'utilizzo dell'apprendimento formale e non-formale, collega attivamente la ricerca con l'azione e sviluppa interventi sistemici attraverso la metodologia della co-progettazione, coinvolgendo organizzazioni della società civile, pubbliche amministrazioni, attori del mondo dell'educazione, della ricerca e della cultura, rappresentanti istituzionali e ogni altro portatore di istanze, a differenti livelli territoriali, promuovendo lo spirito della condivisione e partecipazione.

Il CESIE, sostiene il cambiamento e stimola opportunità in 4 ambiti di intervento specifici:

**EMPOWERMENT** - formula e trasferisce strumenti e risorse che hanno come obiettivo quello di eliminare barriere e ostacoli che favoriscono le disuguaglianze sociali e la discriminazione; promuove percorsi strutturati di crescita individuale e collettiva, valorizzando abilità, conoscenze e competenze facilitando l'accesso all'occupazione, all'educazione, e allo sviluppo.

**DIRITTI** - considera la dimensione del confronto e di scambio a livello nazionale, europeo e internazionale uno strumento di valore imprescindibile e fondante per la creazione di una società più solidale e aperta; promuovendo percorsi strutturati legati al dialogo interculturale, all'ascolto attivo, al supporto di tutti i soggetti vulnerabili e contro ogni discriminazione, secondo il principio "leave no one behind".

Il CESIE si rivolge al futuro costruendo iniziative di qualità sull'educazione sessuale affettiva, offrendo opportunità concrete per avere spazi non binari più inclusivi, promuovere relazioni sane e benessere sessuale e psicologico e informare le persone sulla salute e sui diritti sessuali. Contrastare la discriminazione e la violenza di genere e promuovere l'equità e l'uguaglianza di genere.

EDUCAZIONE - risponde alla diversità dei bisogni educativi, sociali e culturali, valorizzando le potenzialità e le identità di tutti/e, attivando processi consapevoli di costruzione dell'apprendimento, instaurando patti di corresponsabilità educativa e di comunità.

Sostiene quindi l'accesso a un'educazione di qualità per tutti e tutte e contribuisce a creare opportunità di apprendimento continuo per «inventare il futuro»

ENVIRONMENT - incoraggia processi collaborativi, basati su un approccio a sostegno di cambiamenti comportamentali, che elaborano e promuovono pratiche verdi nei processi tecnologici e sociali volte ad affrontare le sfide associate al cambiamento climatico, al turismo, all'agricoltura e ad altre questioni ambientali.

Il CESIE crede nel cambiamento generale e locale che produce sviluppo ambientale e agricolo; e vuole, quindi, dedicarsi a tutti i livelli (educazione, ricerca, agricoltura), alla salvaguardia dell'ambiente generale e alla produzione alimentare sostenibile e rispettosa dei diritti di tutte le persone, all'implementazione di attività legate al turismo sostenibile e responsabile. Inoltre si dedica a migliorare il legame tra sport e ambiente attraverso l'apprendimento esperienziale, promuovendo l'attività fisica all'aperto come strumento di sensibilizzazione ambientale e incoraggiando pratiche sostenibili nello sport.

Il CESIE promuove e crea opportunità di sviluppo, crescita e cambiamento sociale, educativo, culturale ed economico grazie a processi multilivello e multilaterali di condivisione di conoscenze, scambio di competenze e lavoro congiunto con partner nazionali, dei Paesi dell'Unione Europea e dei Paesi Terzi sulla base dei principi di solidarietà internazionale.

Il CESIE, attraverso l'utilizzo di metodologie di apprendimento formale e non-formale, collega attivamente la ricerca con l'azione e si impegna nella promozione di una cooperazione attiva e sostenibile nel panorama educativo futuro a livello mondiale e della cooperazione internazionale supportando l'accesso e la partecipazione anche di gruppi vulnerabili, alla vita economica delle loro comunità e della società civile.

Il CESIE promuove e sviluppa interventi sistemici attraverso la metodologia della co-progettazione, coinvolgendo organizzazioni della società civile, pubbliche amministrazioni, attori del mondo dell'educazione, della

ricerca e della cultura, rappresentanti istituzionali e ogni altro portatore di istanze, a differenti livelli territoriali, promuovendo lo spirito dell'amministrazione condivisa e partecipe.

Il CESIE per le sue finalità sviluppa intese e stabilisce rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati, società e istituzioni scolastiche e Università, a livello comunale, territoriale, regionale, nazionale, europeo e internazionale.

Il CESIE può promuovere e partecipare alla costituzione di fondazioni, università, centri studi, cooperative, istituti scientifici, enti e società che siano consoni alle finalità ed agli scopi dell'Associazione. Può partecipare alla costituzione o aderire ad associazioni, federazioni, o confederazioni ad ogni livello che non contrastino con le finalità, gli scopi, l'autonomia, e la peculiarità dell'Associazione.

L'Associazione si propone di elaborare e concorrere all'esecuzione di progetti nell'ambito di programmi ed iniziative della Regione Sicilia, delle altre Regioni e Province Autonome, della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e/o di altri Enti pubblici e privati locali, nazionali ed internazionali.

Il CESIE promuove la creazione di una o più organizzazioni Europee ed Internazionali che condividano le principali finalità statutarie del presente. Le suddette organizzazioni saranno disciplinate da un regolamento interno in osservanza al diritto applicabile del paese di riferimento.

#### **ARTICOLO 4 - ATTIVITÀ**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva (o principale) delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, e precisamente:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e

pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

(Se del caso: L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico).

#### **ARTICOLO 5 - DURATA**

L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anche volontario deliberato dall'assemblea con le maggioranze di cui in seguito.

### **PATRIMONIO - QUOTA ASSOCIATIVA - ESERCIZIO ASSOCIATIVO**

#### **ARTICOLO 6 - PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle quote associative e dai contributi dei soci;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

Se del caso:

- dai contributi di organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ARTICOLO 7 - QUOTA ASSOCIATIVA**

La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione; e non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

#### **ARTICOLO 8 - ESERCIZI ASSOCIATIVI E RENDICONTO FINANZIARIO**

Ogni esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro 120 giorni dal termine di ciascun esercizio, sarà predisposto, secondo le modalità previste nello Statuto, il rendiconto finanziario (entro 180 giorni in caso di esigenze particolari segnalate dagli amministratori).

Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sia pari o superiore a euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) annui, sarà obbligatorio redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio o rendiconto finanziario sarà redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del terzo settore.

Il bilancio o rendiconto dovrà essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore.

Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superi euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) annui, l'Ente deve depositare presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superi euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'Ente deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'art. 41 d.lgs. 117/2017, cui aderisca, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

#### **ART.9 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI**

L'Ente deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

Se del caso, per Enti che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale:

- d) le scritture contabili di cui all'art. 2214 del codice civile.

2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui

alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

#### **ARTICOLO 10 - UTILI E AVANZI DI GESTIONE**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **ASSOCIATI**

#### **ARTICOLO 11 - ASSOCIATI**

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- 1) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- 2) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 13. Non sono pertanto

ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

#### **ARTICOLO 12 - DIRITTI ED OBBLIGHI**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione per le attività necessarie o connesse a quelle statutarie;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

#### **ARTICOLO 13 - CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO**

La qualità di associato si perde per morte, per dimissioni volontarie, o per esclusione.

La dichiarazione di dimissioni ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Cause di esclusione sono:

- la morosità;
- la perdita dei requisiti per l'ingresso;
- il mancato rispetto degli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi;
- arrecare danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione.

La morosità è dichiarata dall'organo amministrativo. L'esclusione per perdita dei requisiti o per violazione è deliberata dall'Assemblea dei soci con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili né trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## **AMMINISTRAZIONE**

### **ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di anni 3 (tre).

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 c.c.

In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea dei soci.

I componenti, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

### **ARTICOLO 15 - ORGANI DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è Presidente dell'Associazione.

### **ARTICOLO 16 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio si riunisce non meno di due volte all'anno, al fine di deliberare sul bilancio e sull'ammontare annuo della quota associativa. Si riunisce inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 dei membri. Le riunioni di Consiglio possono essere tenute anche in modalità da remoto.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **ARTICOLO 17 - POTERI DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione in apposito Regolamento vincolante per tutti gli Associati;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo annuale;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere il personale, anche con qualifica dirigenziale; il persona apicale risponde alle direttive del consiglio;
- eleggere il presidente e vicepresidente;
- nominare il segretario;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza, salvo i provvedimenti relativi all'assunzione del personale dirigente e alla direzione del personale apicale, che rimangono di esclusiva competenza del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo provvede, in conformità delle leggi e dello statuto, all'amministrazione dell'associazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'assemblea dei soci.

Al conflitto di interessi dei componenti del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter c.c.

#### **PRESIDENTE**

#### **ARTICOLO 18 - POTERI DEL PRESIDENTE**

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva, salvo i poteri esclusivi del consiglio direttivo di cui all'articolo 17.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, salvo il caso in cui non sia già eletto dall'Assemblea degli associati, come da art. 15).

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e

cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea dei soci, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente, ove designato, o dal componente del Consiglio più anziano di età.

## **SEGRETARIO**

### **ARTICOLO 19 - SEGRETARIO**

Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali e delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, consiglio, collegio dei probiviri;
- predispone lo schema del progetto di bilancio, che sottopone al consiglio entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio stesso;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- ove non sia nominato un tesoriere, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
- Il ruolo del segretario può essere svolto da uno o più componenti del Consiglio direttivo.

## **ASSEMBLEE**

### **ARTICOLO 20 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati sono convocati in assemblea dall'organo amministrativo almeno due volte all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato e mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 c.c.

L'assemblea può essere convocata in una delle sedi dell'associazione (sede legale e/o operativa), ma può svolgersi anche su tutto il territorio nazionale, e se del caso anche in modalità da remoto.

## **ARTICOLO 21 - DELIBERE**

L'assemblea delibera sui seguenti argomenti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

## **ARTICOLO 22 - DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO**

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua di associazione e siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro Associati.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante deleghe in forma scritta.

Ciascun associato maggiore di età ha inderogabilmente diritto al voto.

Un associato non può ricevere più di tre deleghe.

## **ARTICOLO 23 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

## **ARTICOLO 24 - MAGGIORANZE ASSEMBLEARI**

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c.

## **ORGANI DI CONTROLLO**

## **ARTICOLO 25 - NOMINA E REQUISITI**

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero);
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero);
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

#### **ARTICOLO 26 - POTERI**

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

##### **ARTICOLO 27 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'Ente dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000,00 (unmilione centomila virgola zero zero);

- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila virgola zero zero);  
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

## **DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI**

### **ARTICOLO 28 - RESPONSABILITÀ**

Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 c.c. e dell'articolo 15 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

### **ARTICOLO 29 - DENUNZIA AL TRIBUNALE O AGLI ORGANI DI CONTROLLO**

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'art. 2409 c.c., in quanto compatibile.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati ove si superi il numero di cinquecento associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, c.c.

## **VOLONTARI E LAVORATORI**

### **ARTICOLO 30 - VOLONTARI**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 d.lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **ARTICOLO 31 - LAVORATORI**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti con qualsiasi qualifica o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

#### **SCIoglimento**

##### **ARTICOLO 32 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

Lo scioglimento volontario dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. dall'assemblea.

In caso di estinzione o scioglimento, ai sensi dell'articolo 9 d.lgs. 117/2017, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 45, primo comma, d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. A tal fine, l'ente è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 la richiesta di parere; decorsi trenta giorni dalla ricezione, in assenza di risposta, il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

#### **CONTROVERSIE**

##### **ARTICOLO 33 - REMISSIONE A COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

**ARTICOLO 34 - RINVIO A NORME DI LEGGE**

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme di legge in materia di associazioni, salvo il rispetto delle norme di cui al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

FIRMATO: VITO LA FATA - Letizia Russo NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.L. 82/2005 che si trasmette per gli usi consentiti.  
Letizia Russo - Notaio